

Tali termini sono stati stabiliti, giusta il parere al riguardo espresso dalla C. G. C. S., al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1953 rispettivamente per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni.

In relazione a quanto sopra, si è dovuto necessariamente comunicare agli interessati - quasi tutti cooperative edilizie - che, decorso i suddetti termini senza che sia stato adempiuto alla condizione suaccennata, l'Istituto avrà facoltà di procedere al riscatto dell'area venduta.

Molte cooperative richiedenti - che hanno in corso la concessione di mutui ipotecari da parte della Casfa D.D. e P.P. per la costruzione di abitazioni non aventi carattere di lusso sulle aree in questione - hanno fatto rilevare che la Casfa medesima non può consentire che nell'atto di compra-vendita venga inserita la clausola di riscatto di cui sopra, in quanto l'immobile, che deve formare oggetto di ipoteca di primo grado, non può risultare gravato da vincoli o limitazioni di sorta. È evidente che, anche in caso di concessione di mutuo da parte di Istituti fi